

Regolamento di svolgimento del Mercatino delle Cose d'Altri Tempi

Allegato "A"

*Approvato con deliberazione n. 17 del 30 gennaio 2003 Consiglio comunale
dichiarata immediatamente eseguibile*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Danieli

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Fortin

INDICE

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 FONTI NORMATIVE

Art. 3 TIPOLOGIA

Art. 4 GIORNO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Art. 5 AREE DI SVOGLIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 6 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 7 CONCESSIONARIO

Art. 8 CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

Art. 9 REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI

Art. 10 SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

Art. 11 ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

*Art. 12 CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI
PROFESSIONALI*

Art. 13 ASSENZE

*Art. 14 ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI C.D.
HOBBISTI*

Art. 15 CONTROLLI

Art. 16 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17 PULIZIA DELL'AREA E TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

Art. 18 COMMISSIONE MERCATINO

Art. 19 SANZIONI

Art. 20 NORMA FINALE

Art. 21 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercatino delle cose d'Altri Tempi.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

1. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
2. Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10;
3. Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956.

ART. 3 TIPOLOGIA

1. Il Mercatino delle Cose d'Altri Tempi, ha come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose d'antiche in genere e oggetti di antiquariato.

ART. 4 GIORNO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercatino delle cose d'Altri tempi si svolge l'ultima domenica di ogni mese da gennaio a dicembre.
2. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 08.00.
3. Il mercatino avrà inizio non prima delle ore 8.00 e termine non oltre le ore 22.00.
4. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino, e comunque non prima delle ore 17.00 nei mesi invernali da ottobre a marzo e non prima delle ore 18.00 nei rimanenti mesi. In caso di abbandono, non potrà essere rioccupato dal titolare nella medesima giornata.
5. In concomitanza con il mercatino, è concessa la facoltà di deroga con apposita ordinanza sindacale alla chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa del Centro Capoluogo.

ART. 5 AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il Mercatino delle Cose d'Altri Tempi si svolge in Piazza Paolo Camerini e nelle vie limitrofe come individuato nella planimetria allegata e precisamente:

LE AREE RISERVATE AGLI OPERATORI PROFESSIONALI SONO:

Piazza Paolo Camerini, via Roma, Viale Silvestro Camerini;

LE AREE RISERVATE AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI C.D. HOBBISTI SONO:

Via Luigi Camerini, Via Dante fino all'inizio del sagrato del Duomo parrocchiale, Via XX Settembre (sino all'incrocio con Via Dei Belludi), Via Dei Contarini (a partire da Via XX Settembre), Via Dei Carrara (lato destro), strada di accesso alla R.S.A.;

2. L'eventuale Ente Gestore dovrà garantire il corretto transito dei mezzi di soccorso.
3. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni.

ART. 6 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 1500 operatori di cui nr. 751 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e nr. 749 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 10/2001).

ART. 7 CONCESSIONARIO

1. L'organizzazione del mercatino delle cose d'Altri Tempi può essere affidata in gestione a terzi, che curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento delle manifestazioni secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.

2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall'organizzatore delle manifestazioni secondo le modalità stabilite con apposita convenzione. L'assegnazione potrà essere fatta esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.

3. Il concessionario sarà tenuto al pagamento della tassa occupazione spazi, della tariffa smaltimento rifiuti, dell'importo relativo allo spazzamento dell'area.

ART. 8 CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. Il concessionario potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità ed a rifusione dell'occupazione suolo pubblico, dello smaltimento rifiuti, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento dei mercati, gli importi verranno stabiliti da apposita convenzione. L'importo del Corrispettivo verrà stabilito nella convenzione di cui al 3° comma dell'art. 7.

ART. 9 REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI

1. Al mercato dell'antiquariato possono partecipare operatori aventi i seguenti requisiti di legge:

a) operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 6 aprile 2001 n. 10 che esercitano l'attività in modo professionale e i soggetti già iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) ed in possesso:

- Requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
- Iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura;

b) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della l.r.6.4.2001, n. 10.

ART. 10 SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

1. Gli operatori presenti possono commercializzare i seguenti prodotti, di cui all'art. 3 e più precisamente: Esclusivamente cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi casalinghi. Oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali;

Sono esclusi dalla commercializzazione:

- Qualsiasi merce di nuova produzione e opere di nuova realizzazione;
- Abbigliamento in genere;

2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al decreto legislativo n. 114/98.

3. Agli operatori non professionali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) come previsto dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

4. Durante la manifestazione, all'interno dell'area del mercatino, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche.

5. E' vietata ogni forma di asta.

ART. 11 ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. L'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali avviene in conformità a quanto previsto dalla L.R. 6.4.2001, n. 10 e dalla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche. In via transitoria per l'anno 2003 saranno ritenute valide anche le domande

pervenute a questo comune entro il 31 dicembre 2002; successivamente il termine ordinario per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato nel 30 settembre di ogni anno.

Nella domanda devono essere indicati:

- Il titolo per cui intende partecipare;
- I dati anagrafici cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del Legale Rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- Codice fiscale/Partita I.V.A.;
- Estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica posseduta: numero, data e comune che l'ha rilasciata;
- Data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
- Tipologia delle merci che intende porre in vendita;
- Numero e localizzazione del posteggio occupato (non richiesti in sede di primo rilascio);

2. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

3. La concessione dell'area di posteggio al Mercatino delle Cose d'Altri Tempi per l'operatore commerciale ha validità decennale ed è limitata per il solo giorno di svolgimento dello stesso.

4. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria del mercatino, confermando per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione.

5. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (in via esemplificativa: assenze, revoca autorizzazione, subingresso, partecipazione dei c.d. precari etc).

6. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

ART. 12 CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 della domenica in cui si svolge il mercatino vanno concessi agli operatori professionali non concessionari, presenti e titolari di autorizzazione amministrativa, sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.

2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.

ART. 13 ASSENZE

1. Nel caso che il titolare del posteggio rimanga assente ingiustificato per un massimo di tre volte nell'arco di un anno, perderà il diritto al posteggio, con relativa decadenza dell'autorizzazione.

ART. 14 ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI, C.D. HOBBISTI

1. In via transitoria per l'anno 2003 saranno ritenute valide anche le domande pervenute a questo comune entro il 31 dicembre 2002; successivamente il termine ordinario per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato nel 30 settembre di ogni anno.

2. Ciascuna domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale del richiedente, dichiarazione della qualità di operatore non professionale,
- dimensioni del posteggio richiesto (non superiori a mq.12);
- esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 10;

3 L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data di partecipazione del mercatino.

4. L'operatore non professionale (c.d. hobbista) che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, per partecipare al mercatino deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia (per i non residenti nel Veneto), contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione, esauriti i quali l'operatore non professionale non potrà partecipare, come operatore non professionale, nell'anno solare in corso, ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.
5. L'operatore non professionale deve presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita.
6. L'assegnazione del relativo posteggio all'operatore non professionale avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze al mercatino delle Cose d'Altri Tempi di Piazzola sul Brenta.
7. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta assegnazione del posteggio al mercatino non crea in capo all'operatore non professionale (hobbista) alcun diritto di priorità.
8. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
9. Agli operatori non professionali sarà preventivamente rilasciata, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge e su specifica richiesta, un'autorizzazione temporanea valida per una durata massima di sei giornate di mercatino.
10. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.lgs. n. 114/1998.

ART. 15 CONTROLLI

1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti al mercatino delle Cose d'Altri Tempi e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali.

ART. 16 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Ogni operatore, o il concessionario sarà obbligato a corresponsione al Comune la tassa di occupazione di suolo pubblico secondo le modalità e gli importi stabiliti nel relativo regolamento.

ART. 17 PULIZIA DELL'AREA E TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Ogni operatore, o il concessionario, dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione.
2. Ogni operatore, o il concessionario è inoltre obbligato al pagamento al Comune o tramite l'Ente Gestore della tariffa di smaltimento rifiuti giornaliera, riferita alla superficie complessiva occupata ed al corrispettivo per lo spazzamento dell'area.

Art. 18 COMMISSIONE MERCATINO

1. Al rispetto del presente regolamento, nonché per la gestione delle iniziative finalizzate al buon andamento del mercatino è preposta un'apposita Commissione, nominata dal Sindaco e così composta:

- Presidente dell'Ente gestore o un suo delegato: Presidente
- Responsabile dell'Ufficio Commercio o un suo delegato;
- Comandante della Polizia Municipale;
- N. 1 Rappresentante degli operatori commerciali professionali;
- N. 1 Rappresentante degli operatori commerciali non professionali;

2. Ai lavori della Commissione può partecipare il Sindaco o un suo delegato.
3. La Commissione potrà avvalersi dell'opera di esperti e/o amatori di provata professionalità nei diversi settori oggetto del presente regolamento, nonché di personale del Comune appositamente incaricato dal Sindaco.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione si rinvia alle norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.
5. La durata in carica è di cinque anni. Sarà convocata con preavviso di almeno cinque giorni e svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.
6. Le relative decisioni dovranno risultare da apposito verbale.
7. Altri compiti della commissione sono:
 - Esprimere dei pareri consultivi sulle questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del mercatino;
 - Collaborare con gli Organi di vigilanza preposti al controllo.

ART. 19 SANZIONI

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114/1998.

ART. 20 NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 21 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento del "Mercatino delle Cose d'Altri Tempi".